

Parere motivato:

- sull'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte della Fondazione.
- Conseguenze per la persona giuridica della inosservanza dei termini per la redazione dell'inventario.

Dr. Pasquale Matarrese

Oggetto: Successione signora Enrica Pessina ved. Invernizzi:

- i. Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte della Fondazione
- ii. Conseguenze per la persona giuridica della inosservanza dei termini per la redazione dell'inventario

Milano lì 9 marzo 2005

Egregio dr. Anselmo Stucchi,

In risposta al quesito su quali siano le conseguenze nelle quali possa incorrere la Fondazione qualora non siano, per una qualunque ragione, osservati i termini prescritti dalla legge per la redazione dell'inventario, Le espongo queste brevi argomentazioni.

Innanzitutto, si deve precisare che non esiste in materia una norma simile a quella di cui all'articolo 489 del cod.civ., dettata per gli incapaci, ai quali non è comminata la decadenza dal beneficio se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dalla cessazione dello stato di interdizione o di inabilitazione: il motivo è di tutta evidenza, posto che le persone giuridiche possono soltanto estinguersi.

Pertanto, la mancanza di una esplicita statuizione legislativa pone il problema delle conseguenze, per la persona giuridica, della inosservanza dei termini per la redazione dell'inventario, sicchè si controverte, tanto in dottrina che in giurisprudenza, se la persona giuridica decada dal beneficio di inventario o, addirittura, decada dal diritto di accettare l'eredità.

- i. Secondo una tesi dottrinarina, confortata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la persona giuridica (nel caso di specie la Fondazione

Romeo ed Enrica Invernizzi) è considerata necessariamente erede beneficiata (artt. 471, 472, 473 del c.c.) e non può " *mai essere considerata erede puro e semplice e pertanto non può decadere dal beneficio di inventario imposto per legge come unico modo di accettazione di eredità e per di più*

*le eventuali irregolarità commesse nella redazione dell'inventario non danno conseguentemente luogo all'applicazione dell'art. 494 c.c. "*<sup>1</sup>

*ii.* In senso contrario, si sostiene che anche le persone giuridiche possono decadere dal beneficio di inventario, divenendo erede puro e semplice.<sup>2</sup>

Secondo tale tesi, pertanto, la Fondazione non si avvarrebbe dell'effetto del Beneficio di Inventario consistente, ai sensi dell' art. 490, 2 co. c.c., nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, esponendo l'erede medesimo al pagamento dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio, una volta esaurito l'attivo ereditario.<sup>3</sup>

*iii.* Un terzo orientamento dottrinario<sup>4</sup>, confortato anche dalla giurisprudenza (Cass. 5 novembre 1955, n.3599, in Foro it. Mass., 1955, 788; App.Firenze, 22 maggio 1953 in Foro it., 1954I,92), ritiene che la persona giuridica, dopo avere accettato l'eredità nelle forme di cui all'articolo 484 del codice civile, possa conservare il beneficio di inventario soltanto se osservi puntualmente i termini perentori posti per la redazione dell'Inventario e tutti gli altri oneri previsti dalla legge.

In proposito è intervenuta la sentenza della Cassazione n.2617 dell'8 maggio 1979, la quale ha perentoriamente statuito che, le persone giuridiche, pur potendo accettare l'eredità solo con il beneficio non sono esonerate dalla redazione del medesimo nel termine perentorio, prorogabile per una sola volta, di cui agli articoli 485 e 487, in quanto verrebbe altrimenti meno ogni tutela di coloro nel cui interesse è prevista l'osservanza del termine e delle altre modalità da osservarsi dal

---

<sup>1</sup> Azzariti Martinez, Successione per causa di morte donazioni, p.93, Cass. 8- III 1935 rep Foro it. 1935, App. Torino 25 VII 1964, Foro pad. 1965 I, 90; Moscarini, Beneficio d'inventario, Enc. Diritto p.125.

<sup>2</sup> E' l'opinione di Ferri e di Capozzi , cfr. *Successioni e donazioni Giuffrè Editore*.

<sup>3</sup> Cfr Capozzi , Successioni e donazioni Giuffrè editore; Ferri comm. SB.

<sup>4</sup> In dottrina, in tal senso, cfr. Cicu, Successioni, p.201; Cariota Ferrara, Successioni, III, p.128; Ferri, Disposizioni Generali sulle Successioni, p.239; Messineo, Diritto Civile, VI,p.400)

chiamato per conservare il beneficio di inventario; ne consegue che dalla mancata redazione dell'inventario nel termine prorogato, deriva con la decadenza dal beneficio di inventario l'incapacità della persona giuridica a succedere nell'eredità ad essa devoluta <sup>5</sup> dal momento che la persona giuridica non può acquistare l'eredità con accettazione pura e semplice e l'avvenuta accettazione con beneficio è di per sè priva di efficacia giuridica.

Pertanto alla luce della disamina di siffatta problematica molto controversa in dottrina e in giurisprudenza possiamo concludere che:

- a) la redazione dell'inventario dell'eredità delata dalla sig.ra Enrica Pessina ved. Invernizzi deve essere compiuta tassativamente nei termini prescritti dal codice civile ossia, in ossequio al disposto dell'articolo 485 del cod.civ. , entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione. Se entro questo termine l'inventario non è stato completato il Tribunale può concedere una proroga , che, salvo gravi circostanze, **non deve eccedere i tre mesi**, proroga, comunque, da richiedersi prima della scadenza dei primi tre mesi.

Il procedimento per la proroga del termine è regolato dall'articolo 749 c.p.c.<sup>6</sup> il quale dispone che l'istanza si propone con ricorso al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione che nel caso di specie è Milano.

Colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.

*dr. Pasquale Matarrese*

---

<sup>5</sup> Nella specie la S. C. alla stregua del principio esposto, ha cassato il provvedimento con il quale il Tribunale aveva escluso l'incapacità dell'E.C.A. a succedere in una eredità, ritenendo che non potendo quest'ultimo diventare erede puro e semplice, non poteva neppure decadere dal beneficio di inventario;( *cfr sentenza 79/2617*).

<sup>6</sup> Cfr Art 749 c.p.c. (Procedimento per la fissazione dei termini)